

REGOLAMENTO (CEE) N. 707/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1993

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (**), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2º quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (†), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 (‡), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare (¶) prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio (¶) ed il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio (¶), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 (¶), hanno definito, rispettivamente agli articoli 3 e 6, i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione per i cereali e per i prodotti trasformati a base di cereali; che per quanto riguarda le farine di frumento, i criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio (¶);

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento sono valide, senza differenziazione, per tutte le destinazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare, le restituzioni applicabili nel mese di aprile 1993 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità dell'allegato.

Articolo 2

Le restituzioni fissate nel presente regolamento non sono considerate restituzioni differenziate secondo la destinazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1º aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(**) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

(†) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(‡) GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

(¶) GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.

(¶) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

(¶) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

(¶) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

(¶) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.